

RELAZIONE PER LE ASSEMBLEE DELLE BANCHE AFFILIATE

Precisazione in merito ai limiti al cumulo dei mandati dei sindaci (art. 45.6 Statuto Sociale)

Signori Soci,

il punto 5) all'ordine del giorno non prevede per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

Si ricorda ai Soci che l'art. 45.6 dello Statuto Sociale prescrive che *“Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.”*. Inoltre, l'art. 45.7 prevede che *“Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.”*

Su indicazione della Capogruppo, si informano i Soci che, pur non più prevedendo lo Statuto Sociale vigente disposizioni in ordine al momento da cui si iniziano a computare i mandati dei membri effettivi del collegio sindacale ai fini del cumulo, **la Banca intende fare salvi gli effetti derivanti dall'applicazione di quanto precedentemente statutariamente previsto**. L'art. 53 – disposizioni transitorie – introdotto con le modifiche apportate allo Statuto Sociale dall'Assemblea dei Soci del 12 novembre 2011, prevedeva che i limiti al cumulo dei mandati si iniziassero a computare a partire dalla scadenza del mandato in corso al momento dell'adozione della previsione.

Ne discende che i limiti di cui agli artt. 45.6 e 45.7 si computano a far data dal mandato iniziato in data 11 maggio 2014, data della prima Assemblea, successiva all'adozione della disposizione statutaria succitata, recante all'ordine del giorno il rinnovo delle Cariche Sociali.